

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE

DECRETO DIRIGENZIALE N. *469* /DA del

, 21 NOV. 2024

OGGETTO: Concessione permessi mensili retribuiti - art. 33, comma 3 Legge n° 104/92 e ss.mm.ii.
Dipendente matricola n° 3519.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

VISTA la Legge n° 104/92, art. 33, comma 3 e s.m.i., apportate dall'art. 24 Legge n° 183 del 04/11/2010 che recita testualmente: *"A condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste la persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità, abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente, ha diritto a prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti "*.

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, che ha riformulato il comma 3 dell'articolo 33 della legge 104/1992 eliminando il principio del *referente unico dell'assistenza*; tale previsione normativa comporta, pertanto, che, a far data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l'autorizzazione a fruire dei permessi per l'assistenza alla stessa persona disabile grave.

Vista la richiesta della dipendente volta a poter fruire dei permessi mensili, ai sensi dell'art. 33-comma 6 della legge n.104/92 e s.m.i, per la madre quale portatore di handicap in situazione di gravità.

VISTA la circolare n. 39 del 4 aprile 2023 da parte dell'INPS.

PRESO ATTO del verbale della "Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap", rilasciata dall'ASL di Giarre, nr. 3940827701405 definito il 09/12/2019 con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n° 104/1992, è stato accertato lo stato di portatore di handicap grave.

VISTA l'istanza presentata dalla dipendente matricola n. 3519 in data 29/10/2024, assunta al protocollo generale dell'Ente il 04/11/2024 con prot. n. 28135, intesa ad ottenere i permessi retribuiti mensili, per l'assistenza della propria madre, in quanto soggetto portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 33, comma



3 della Legge 104/92 e s.m.i..

CONSIDERATO che è obbligo per la dipendente comunicare, preventivamente, per motivi di organizzazione dell'ufficio di appartenenza, sia la programmazione dei permessi mensili da usufruire sia ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della titolarità del beneficio concesso.

RITENUTO, sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni rese e della normativa vigente, di dover accogliere la richiesta della dipendente in argomento concedendo alla stessa, i benefici previsti dall'art. 33 comma 3 della L. 104/92 e s.m.i., per assistere la madre portatore di handicap in situazione di gravità.

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati

RICONOSCERE alla dipendente matricola n. 3519 i benefici previsti dall'art. 33 comma 3 della L. 104/92 e s.m.i., per assistere la madre portatore di handicap in situazione di gravità.

AUTORIZZARE la dipendente matricola n. 3519 ad assentarsi dal servizio per giorni 3 (tre), usufruendo del permesso mensile, in applicazione della normativa vigente, in maniera continuativa o frazionati, per un massimo di 18 ore mensili, per la madre, ai sensi dell'art.33- comma 6 della legge n.104/92 e s.m.i., quale portatore di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della medesima norma;

TRASMETTERE copia del presente decreto:

- alla Dipendente interessata;
- al responsabile Linea Esazione.

IL Responsabile Ufficio Personale
Dott. Walter Zampogna

Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio